

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5436 del 22/10/2018
Oggetto	Subentro e rinnovo concessione di attraversamento ad uso ponte carrabile privato COMUNE: Valsamoggia loc. Savigno Beltramina (Bo) CORSI D'ACQUA: torrente Samoggia TITOLARI: Cassanelli Valter, Parmeggiani Gian Pietro, Guerrasio Stefano CODICE PRATICA N. BO16T0073
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5640 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: subentro e rinnovo concessione di attraversamento ad uso ponte carrabile privato

COMUNE: Valsamoggia loc. Savigno Beltramina (Bo)

CORSI D'ACQUA: torrente Samoggia

TITOLARI: Cassanelli Valter, Parmeggiani Gian Pietro,
Guerrasio Stefano

CODICE PRATICA N. BO16T0073

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamata la determinazione dirigenziale regionale n.4887 del 14/04/2004 con cui si rilasciava a Cassanelli Valter nato a Savigno (Bo) il 20/05/1955 e residente a Savigno in via Segaticcio n.851/A C.F. CSSVTR55E20I474U ed a Parmeggiani Gian Pietro nato a Ferrara il 16/01/1938 e residente a Bologna in via Lame n.24 C.F.PRMGPT38A16D548H, la concessione di occupazione demaniale per la realizzazione di un ponte carrabile di mt 10,00 di lunghezza e

mt 4.80 di larghezza sul torrente Samoggia in comune di Savigno località Beltramina, su terreno demaniale antistante la proprietà privata censita al Catasto Terreni al Foglio 22 Mappale 26, 28 e Foglio 24 Mapp. 161, con scadenza 31/05/2016;

vista l'istanza di subentro nella concessione con allegata nota di assenso dei suddetti concessionari, acquisita al PG 2015.464981 del 30/06/2015 (proc. B015T0101) presentata da Guerrasio Stefano, nato a Bologna (Bo), il 13/07/1973, C.F. GRRSFN73L13A944U, residente in Bologna, via Porrettana 148/4, che si intende assorbita e ricompresa nel presente procedimento, comportando pertanto l'archiviazione della pratica B015T0101;

vista l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'occupazione presentata dai titolari ed acquisita al PG 2016.310347 del 28/04/2016;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.269 del 24/08/2016 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'Autorizzazione idraulica per il subentro e rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ed acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PGBO.2018.16971 del 20/07/2018, in cui si confermano le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 4887 del 14/04/2004;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è assimilabile ad attraversamento con ponte privato ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.g)3;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale già versato a garanzia della determinazione n. 4887 del 14/04/2004;
- dei canoni 2016 (aprile-dicembre), 2017 e 2018;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della concessionaria in data 15/10/2018, assunta agli atti con PGB0.2018.24263 del 18/10/2018;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la D.G.R. 895/2007 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 667/2009, recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" ;
- la D.G.R. 913/2009, recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 469/2011, recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 173/2014, recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di concedere il subentro nella concessione rilasciata con determinazione regionale n. 4887 del 14/04/2004 di Stefano Guerrasio, nato a Bologna (Bo), il 13/07/1973, C.F. GRRSFN73L13A944U, residente in Bologna, via Porrettana 148/4;

2) Di archiviare la pratica BO15T0101 che si ritiene assorbita e ricompresa nel presente procedimento.

3) Di rinnovare a Cassanelli Valter nato a Savigno (Bo) il 20/05/1955, C.F. CSSVTR55E20I474U, a Parmeggiani Gian Pietro nato a Ferrara il 16/01/1938 C.F. PRMGPT38A16D548H ed al suddetto Guerrasio Stefano, la concessione di occupazione demaniale ad uso ponte carrabile sul torrente Samoggia in comune di Valsamoggia loc. Savigno - Beltramina (Bo), su area antistante la proprietà privata censita al Catasto Terreni al Foglio 22 Mappale 26, 28 e Foglio 24 Mapp. 161.

4) Di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2028** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

5) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

6) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.4887 del 04/04/2004, oggetto di rinnovo.

7) di stabilire che il canone annuale per occupazione ad uso ponte privato carrabile lungo mt 10, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 151,35**, importo che si considera già versato per l'anno 2018 a fronte del maggior canone corrisposto per le annualità pregresse 2016 e 2017;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11) di dare atto che il **deposito cauzionale** stabilito nell'importo minimo di euro 250,00 dalla L. 2/2105, è già stato versato a garanzia della determinazione n. 4887 del 04/04/2018;

12) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

13) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

14)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15)di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

17)di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARI: Cassanelli Valter, Parmeggiani Gian Pietro e Guerrasio Stefano

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Valsamoggia loc. Savigno, Beltramina (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Samoggia

COORDINATE CATASTALI: Foglio 22 Mappale 26, 28 e Foglio 24 Mappale 161

TIPO DI CONCESSIONE: subentro e attraversamento con ponte carrabile di lunghezza mt 10 e larghezza mt 4,80

PROCEDIMENTO: BO16T0073 su istanza aquisita al PG 2016.310347 del 28/04/2016;

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2028. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel disciplinare della determinazione regionale n. 4887 del 04/04/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.